



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 89 del 21/12/2019

Oggetto : I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **09:30**, nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

1	GALLETTI CLAUDIO	Sindaco
2	MARZOCCHI ANDREA	Consigliere
3	PIERGUIDI VALENTINA	Consigliere
4	CIACCI GIULIA MARIA	Consigliere
5	FORMICHI ERIKA	Consigliere
6	ARMENI LORENZO	Consigliere
7	ROSSI ROBERTO	Consigliere
8	CINGOTTINI RENATO	Consigliere
9	ANTIPASQUA GIUSEPPE	Consigliere
10	MESINA PEPPINA	Consigliere
11	GIOVANNETTI DAVIDE	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

TOTALE

9	2
----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Simona Barbasso Gattuso**

Claudio Galletti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente oggetto "**I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.**" presentata dal Responsabile Ufficio Ragioneria FRANCHETTI SIMONA;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

UDITI gli interventi come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0 ()

Astenuti n. 0 ()

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: "**I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.**" nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- Con successiva e separata votazione espressa in forma palese, che ha il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Ufficio Ragioneria •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC 95 – 2019

Oggetto : I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale veniva istituito l'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

CONSIDERATO che il comma 639, art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato dall'art. 1, comma 14 lett. a), della Legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che: " *Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,*

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012) che stabilisce:

- all'art. 1, comma 380 lettera f) - *" è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2001, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";*
- all'art. 1, comma 380, lett. g) - *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";*

RICHIAMATA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare:

- il comma 13 che cita: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
 - a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";*
- il comma 14 che cita: *" b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

RICHIAMATO il D.L. 35 dell'08/04/2013, che con l'art. 10 - *Modifiche al D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012 n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali - modifica all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, come di seguito riportato:*

".....b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 SETTEMBRE 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RITENUTO, pertanto opportuno, determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2020, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30 Dicembre 1993, n. 504, attribuendo a partire dell'1 Gennaio 2007 al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO quindi che, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione 2020-2022, tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel nostro comune e del gettito I.M.U. atteso, si ritiene opportuno e necessario proporre di confermare le seguenti aliquote:

► **Imposta municipale propria (IMU)**

- 0,40% abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- 0,76% aliquota agevolata: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi hanno residenza anagrafica e le tipologie di unità immobiliari indicate nel regolamento I.M.U.;
- 1,04% aliquota ordinaria;
- confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- confermare, per l'anno d'imposta 2020, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

► **Tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad

€ 1.400,00:

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad € 1.400,00:
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti ai fini IMU) ai sensi dei seguenti comma:
 - 8 - (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...);
 - 14-bis - (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.)
- dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per:
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.
 - TASI esente a norma di legge per:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.

► Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare le tariffe TARI 2020, non appena perverrà il PEF 2020 approvato dall'organo competente e comunque entro la scadenza ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2020:

► **Imposta municipale propria (IMU)**

- 0,40 % abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- 0,76 % aliquota agevolata: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi hanno residenza anagrafica e le tipologie di unità immobiliari indicate nel regolamento I.MU.;
- 1,04 % aliquota ordinaria;
- Confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- Confermare, per l'anno d'imposta 2020, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

► **Tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

- **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali** per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 1.400,00:
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali** per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 1.400,00:
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali** per i fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU) ai sensi dei seguenti comma:
 - 8 - (. ... omissis ... *fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...*.)
 - 14-bis - (*Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.*) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- **aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali** per:
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.
- **TASI esente a norma di legge** per:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.

► **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare le tariffe TARI 2020, non appena perverrà il PEF 2020 approvato dall'organo competente e comunque entro la scadenza ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- 3. di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 4. di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento nel portale del MEF, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- 5. di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Castiglione d'Orcia, lì 12/12/2019

La Responsabile
Ufficio Ragioneria
FRANCHETTI SIMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Simona Barbasso Gattuso

Claudio Galletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.